



COMUNE DI ISCHIA

PROVINCIA DI NAPOLI

STAZIONE DI CURA, SOGGIORNO E TURISMO ESTIVA ED INVERNALE

ORDINANZA N. 131

IL SINDACO

PREMESSO:

- che durante il periodo estivo l'isola d'Ischia, stazione di cura soggiorno e turismo, vede incrementare notevolmente la presenza turistica, che unitamente a quella costituita dalla popolazione residente, affolla le strade locali per l'intero arco della giornata, determinando un notevole appesantimento della circolazione stradale;
 - che molte strade cittadine, presentandosi di modesta ampiezza e caratterizzate dalla quasi assenza di slarghi, anche in corrispondenza degli incroci, di marciapiedi, di parcheggi idonei a contenere il gran numero di veicoli presenti sul territorio, non garantiscono la tutela dell'incolumità pubblica, della salute, dell'ordine e della sicurezza;
 - che, per il rispetto dei valori ambientali, occorre preservare ed al tempo stesso migliorarne la fruizione dell'ambiente urbano nel suo complesso e le peculiarità delle singole aree e zone che lo caratterizzano, destinate in gran parte, al transito ed alle soste pedonali, nonché assicurare lo svolgimento delle attività culturali e ricreative, oltre al fitto calendario di manifestazioni di piazza previste per l'estate;
 - che occorre salvaguardare la popolazione dai rischi connessi all'inquinamento acustico ed ambientale prodotti dal traffico veicolare e segnatamente da quello pesante, più volte segnalato intenso dalla Polizia Municipale, attraverso rilevamenti nei vari punti nevralgici del paese ed in orari diurni, serali e notturni;
 - che, in particolare il traffico veicolare risulta ulteriormente congestionato, subendo, nel corso della giornata continui intasamenti, con innalzamento dei picchi di inquinamento e conseguente grave nocimento alla salute pubblica;
 - che per raggiungere gli obiettivi di salvaguardia di tutto quanto sopra evidenziato, è indispensabile adottare, nel periodo che si ritiene di costante ed intenso afflusso, misure limitative della circolazione dei veicoli pesanti, sulle strade del Comune di Ischia nelle ore di massima concentrazione del traffico;
- « che, è necessario contemperare l'interesse pubblico alla fruizione dei servizi di pubblica utilità e di approvvigionamento dei beni essenziali con le predette esigenze di sicurezza e salute dei cittadini e dei turisti;
- o che, in base al combinato disposto dagli artt.6 c.4 lett.B e 7 c.3 D.L.vo n.285/92, il Comune, sentito il parere dell'Ente proprietario della strada, può, con ordinanza, stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade.

Tutto ciò premesso,

VISTI

- il T.U.L.P.S.;
- il D.L.vo 30.04.1992, n.285;
- L'art. 6 del D.L.vo 285/92;
- L'art.7 del D.L.vo 285/92;
- L'art. 107 del D.L.vo 18.08.2000, n.267;
- L'art.50 del D.L.vo 18.08.2000, n.267;



COMUNE DI ISCHIA

PROVINCIA DI NAPOLI

STAZIONE DI CURA, SOGGIORNO E TURISMO ESTIVA ED INVERNALE

- L'art.54 del D.L.vo 18.08.2000, n.267; SENTITO il parere del
Comandante della Polizia Municipale;

ORDINA

• ART. 1 - Per le ragioni espresse in premessa, a titolo sperimentale, per il periodo di giorni 30 dal 1° al 30 luglio 2005 è interdetta la circolazione dei veicoli con massa a pieno carico superiore a 35 ql. su tutta la rete stradale del territorio comunale dalle ore 10,00 alle ore 14,00 e dalle ore 16,00 alle ore 22,00, dal lunedì al venerdì e, per l'intera giornata nei giorni di sabato e domenica. »

ART. 2 - La presente ordinanza verrà eseguita mediante installazione di apposita segnaletica monitoria a cura del competente Servizio Tecnico Comunale e di Polizia Municipale.

• ART. 3 - Sono esclusi dall'osservanza della presente ordinanza i mezzi S.E.P.S.A. gli iitobus turistici, gli automezzi addetti al servizio di N.U., per i quali valgono eventuali limitazioni previste in precedenti ordinanze, nonché gli automezzi trasportanti materiale sanitario con destinazione l'Ospedale "A.Rizzoli" di Lacco Ameno, macchine operatrici per lavori pubblici operanti sul territorio nel rispetto dei limiti fissati dalle ordinanze precedenti in vigore, nonché automezzi per il trasporto bagagli al seguito di gruppi organizzati.

• ART. 4 - La presente ordinanza viene trasmessa alla Capitaneria di Porto di Napoli ed agli Uffici Circondariali Marittimi di Ischia e Pozzuoli, alle Società di navigazione interessate, Guardia di Finanza di Ischia.

• ART. 5 - La Polizia Municipale e gli altri Organi di Polizia sono tenuti a far rispettare la presente ordinanza, procedendo nei confronti dei trasgressori nei termini di legge.

• ART. 6 - Il contenuto degli atti e dei pareri richiamati nel presente provvedimento integra la motivazione posta a base del medesimo ai fini e per gli effetti eli cui all'art.3 della legge n.241/90.

• ART. 7 - Il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto ogni altro provvedimento in contrasto con la nuova regolamentazione testè introdotta.

• ART. 8 - Disporre l'affissione all'Albo Pretorio del Comune e la massima diffusione e pubblicità.

Dalla Residenza Municipale, li

30.apr 2005 2005

IL
COMANO
-Magg
PO SETTI
ANTI
ERO
(d.c. 2.702)
ORE
CORPO P.M.
D'AMATO-



IL SINDACO
Giuseppe Brandi